

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUCINELLI e ZUCCALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Modifiche alle norme sulla competenza in materia penale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi mira ad ottenere un duplice obiettivo: attraverso la istituzione del giudice unico di primo grado tende ad accorciare i tempi della giustizia in materia penale, mentre, attraverso l'istituzione dell'azione penale per iniziativa popolare, offre un necessario rimedio alle possibili inerzie o deviazioni degli uffici del pubblico ministero.

Circa il primo obiettivo, che il disegno di legge che vi presentiamo intende raggiungere, potremmo qui, in buona sostanza, ripetere tutti gli argomenti che in epoca assai recente convinsero il Parlamento ad approvare la nuova procedura in materia di lavoro.

Con quella procedura, com'è noto, è stata devoluta la competenza di primo grado ad un giudice unico, ed al tribunale quella in grado di appello.

Le prime informazioni che si sono potute raccogliere dimostrano che la riforma nel campo del lavoro — in modo particolare presso le sedi giudiziarie che hanno saputo recepire maggiormente e più prontamente lo spirito democratico della riforma stessa — ha cominciato a produrre i suoi effetti positivi in ordine alla celerità dei processi: estrema celerità nelle istruttorie e nelle decisioni

pronunciate in primo grado da un giudice unico, anzichè collegiale, e maggiore celerità prevedibile, certamente, nei giudizi di appello avanti al tribunale, non fosse altro per il fatto che i collegi, composti di tre anzichè di cinque giudici, sono naturalmente più celeri, mentre lo stesso numero di magistrati consente ovviamente la costituzione di un maggior numero di collegi con tre anzichè con cinque componenti.

Per le stesse ragioni, devolvere la competenza del giudizio penale di primo grado, ora attribuita al tribunale, ad un giudice unico, e attribuire la competenza del giudizio di appello, per gli stessi reati, al tribunale anzichè alla corte d'appello, trasferendo al tribunale, al presidente di esso ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale le attribuzioni attualmente devolute, rispettivamente, alla corte d'appello, al presidente ed al procuratore generale della corte d'appello, significa, tutto ciò, imprimere alla grande massa dei procedimenti penali, che si accumulano paurosamente negli uffici giudiziari, quella speditezza che la collettività invoca come requisito tra i più necessari della giustizia penale.

A parte la nuova disciplina per i giudizi di primo e secondo grado in materia penale,

per tutti i reati attualmente di competenza del tribunale (restando ferme la competenza della corte di assise nonchè quella minore del pretore), il presente disegno di legge mira ad eliminare le maggiori e più pericolose disfunzioni che possono verificarsi nella sfera delle attività del pubblico ministero.

Lasciando impregiudicato il problema se il pubblico ministero debba continuare a far parte del potere giudiziario o se debba passare all'esecutivo, ma risolvendolo in gran parte nel suo contenuto, si propone di istituire un'azione penale di iniziativa popolare che, concorrendo con quella obbligatoria attribuita dalla legge al pubblico ministero e attribuendo, oltre che agli organi di polizia ed in genere alle pubbliche autorità, anche ai privati la facoltà di adire direttamente il giudice consentirebbe l'inizio di un'azione penale nei casi in cui il pubblico ministero sia rimasto inerte.

Superfluo è sottolineare l'importanza di una tale norma, perchè basterebbe a sottoli-

nearla quanto, proprio in questi ultimi tempi, si legge nelle cronache dei fatti giudiziari e delle gravi perplessità che alcuni di essi suscitano nella pubblica opinione per il modo con cui vengono alla luce, o per il ritardo con cui sono venuti alla luce.

Altre norme sulle quali richiamiamo la vostra attenzione sono quella che tende ad abolire la tanto discussa facoltà di avocazione dei processi penali da parte dei procuratori generali, e quelle che deferiscono, in ogni caso, a un organo collegiale (tribunale) l'immediato riesame dei provvedimenti relativi alla libertà personale, emessi sia dal pubblico ministero che dal giudice unico o dal giudice istruttore.

Noi confidiamo, onorevoli senatori, che, accogliendo il nostro disegno di legge, voi vorrete attuare una rapida riforma di quelle norme fondamentali del codice di procedura penale che più delle altre garantiscono un sano e rapido funzionamento della giustizia in materia penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi relative alla competenza in materia penale sono modificate secondo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

Art. 2.

*(Competenza in materia penale
del giudice unico presso il tribunale)*

I reati attribuiti, dalle disposizioni contenute nel codice di procedura penale e nelle altre leggi, alla cognizione del tribunale sono giudicati in primo grado da un giudice del tribunale ovvero, per i tribunali divisi in più sezioni, da un giudice di una sezione penale del tribunale designato dal presidente del tribunale.

Art. 3.

(Norme da applicarsi durante l'istruttoria e nella fase tra la chiusura dell'istruttoria e il dibattimento di primo grado)

Durante l'istruttoria e nella fase compresa tra la chiusura dell'istruttoria e il dibattimento di primo grado continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti.

Art. 4.

(Competenza del tribunale)

La cognizione in grado di appello dei reati indicati nel precedente articolo 2 è devoluta al tribunale.

La competenza e le attribuzioni in materia penale, devolute dalle attuali disposizioni del codice di procedura penale e di altre leggi al presidente della corte di appello, alla corte di appello ed al procuratore generale della corte di appello, sono devolute rispettivamente al presidente del tribunale, al tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Al giudizio di appello, sia nella fase preliminare al dibattimento che nel dibattimento, non partecipano i giudici che abbiano emesso provvedimenti, nel giudizio di primo grado, in ordine allo stesso procedimento.

Art. 5.

È soppressa la facoltà di avocazione concessa al procuratore generale della corte di appello dall'articolo 234 del codice di procedura penale.

Art. 6.

(Provvedimenti del tribunale in camera di consiglio)

Il tribunale in camera di consiglio, oltre i provvedimenti in materia penale già attribuiti alla corte di appello in camera di consiglio dalle vigenti norme, in quanto applicabili, decide:

a) entro le quarantotto ore, sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti

sulla libertà personale emessi dal pubblico ministero e dal giudice istruttore;

b) entro tre giorni, sulle impugnazioni dell'imputato e del pubblico ministero avverso i provvedimenti del giudice unico che abbiano respinto o accolto istanze di libertà provvisoria;

c) sulle denunce e sui rapporti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di altre pubbliche autorità e di privati, relativi a fatti per i quali il pubblica ministero non abbia ancora promosso azione penale nè abbia ancora richiesto il giudice istruttore per il decreto di archiviazione.

Il tribunale, se non ritiene la denuncia od il rapporto manifestamente infondati, richiede con ordinanza il pubblico ministero per la promozione dell'azione penale.

Se il pubblico ministero non provvede entro tre giorni dalla notifica dell'ordinanza eseguita a cura del cancelliere o degli autori del rapporto o della denuncia, il tribunale, riunito nuovamente in camera di consiglio su istanza dell'autore della denuncia o del rapporto, ed entro cinque giorni dal deposito della istanza stessa in cancelleria, decide con ordinanza che si proceda formalmente; può emettere, in caso di urgenza, provvedimenti relativi alla libertà personale delle persone indiziate, al sequestro di cose necessarie all'accertamento della verità, alle perquisizioni personali e domiciliari; trasmette infine gli atti al giudice istruttore.

Art. 7.

I magistrati che hanno partecipato in camera di consiglio alla deliberazione dei provvedimenti indicati nel precedente articolo non possono conoscere ulteriormente dello stesso procedimento.